

Approvato in Consiglio dei ministri un ulteriore decreto attuativo della riforma fiscale

DS6901

DS6901

Una nuova vita per Irpef e Ires

Molte novità in arrivo per il reddito da lavoro dipendente

Fuori dal reddito di lavoro dipendente contributi e premi versati dal datore per i familiari a carico dei dipendenti per prestazioni, anche assicurative, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o il rischio di gravi patologie

DI GIANPAOLO SBARAGLIA*

Novità in arrivo per il reddito di lavoro dipendente. Questo quanto emerge dall'ultimo Consiglio dei ministri tenutosi il 30 aprile scorso. In particolare, ha approvato, in esame preliminare, ha approvato un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), opera la complessiva revisione del regime impositivo dei redditi delle persone fisiche (Irpef) e delle società e degli enti (Ires). Nel dettaglio, si ampliano le componenti escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente. In particolare, sono esclusi i contributi e premi versati dal datore di lavoro per i familiari a carico dei dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie. Tale modifica risponde ai principi e criteri direttivi previsti dalla legge delega e in particolare ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), l. n. 111 del 2023 «Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche: (...) e) per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, la revisione e la semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dalla formazione del reddito, con particolare riguardo ai limiti di non concorrenza al reddito previsti per l'assegnazione dei compensi in natura, salvaguardando le finalità della mobilità sostenibile, dell'attuazio-

ne della previdenza complementare, dell'incremento dell'efficienza energetica, dell'assistenza sanitaria, della solidarietà sociale e della contribuzione agli enti bilaterali». Inoltre, in attesa che sia introdotto un regime fiscale sostitutivo per la tredicesima mensilità, si prevede l'erogazione, nel mese di gennaio 2025, di un'indennità di 100 euro ai lavoratori dipendenti per i quali, nell'anno 2024, ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: reddito complessivo non superiore a 28.000 euro; coniuge non separato e almeno un figlio, entrambi a carico, oppure almeno un figlio a carico, ove l'altro genitore manchi o non abbia riconosciuto il figlio e il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato, o se vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato; imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (con esclusione di pensioni e di assegni a esse equiparati), percepiti dal lavoratore, d'importo superiore a quello delle detrazioni spettanti. Tale novità risponde a quanto previsto dalla legge di delega ovverosia ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), n. 2.4 «Articolo 5, comma 1, lettera a), n. 2.4) Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche: a) per gli aspetti generali: (...) 2) il graduale perseguimento dell'equità orizzontale prevedendo, nelle more dell'attuazione della revisione di cui al numero 1), in particolare: (...) 2.4) l'applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, in misura agevolata, sulle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che eccedono una determinata soglia e sui redditi indicati all'articolo

49 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al dpr 22 dicembre 1986, n. 917, riferibili alla percezione della tredicesima mensilità, ferma restando la complessiva valutazione, anche a fini prospettici, del regime sperimentale di tassazione degli incrementi di reddito introdotto, per l'anno 2023, per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni». Sotto il profilo temporale, le modifiche preannunciate contenute nello schema di decreto, nei prossimi giorni giungeranno in Parlamento ove saranno sottoposte al parere vincolante delle commissioni competenti che avranno tempo un mese prima per terminare l'esame del testo. Le modifiche anticipate a seguito del Cdm, costituiscono come preannunciato dallo stesso governo, una prima anticipazione della riforma integrale della imposizione diretta, fortemente condizionata da questioni di gettito. Stando ai principi e criteri enucleati dalla legge delega, sono diversi gli obiettivi ancora da attuare. Si pensi ad esempio alla revisione strutturale dell'esenzione riservata ai fringe benefit che oggi provvisoriamente è a 1000 euro, maggiorata a 2000 per dipendenti che hanno figli a carico e ampliata non solo all'assegnazione di beni e servizi ma anche al rimborso delle bollette delle utenze domestiche, canoni di locazione e interessi del mutuo relativi alla prima casa. Dal 2025, salvo ulteriori proroghe detta esenzione tornerà a 258,23 e non consentirà più la modalità rimborsuale. Inoltre, i principi chiedono una revisione strutturale delle componenti reddituali che non concorrono



no in tutto o in parte alla formazione del reddito di lavoro dipendente, salvaguardando le finalità della mobilità sostenibile, dell'attuazione della previdenza complementare, dell'incremento dell'efficienza energetica, dell'assistenza sanitaria, della solidarietà sociale e della contribuzione agli enti bilaterali. Infine, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera a), n. 2.5 «Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche: a) per gli aspetti generali: (...) 2) il graduale perseguimento dell'equità orizzontale prevedendo, nelle more dell'attuazione della revisione di cui al numero 1), in particolare: (...) 2.5) l'applicazione del medesimo regime di imposizione alternativa di cui al numero 2.4) sui premi di produttività». Su tale aspetto, si auspica una semplificazione e revisione dell'attuale regime di detassazione dei premi produttività che, negli ultimi anni, ha rilanciato la produttività del tessuto imprenditoriale italiano, valorizzando il ruolo centrale della contrattuale di secondo livello.

***e-Ius tax&legal**

— © Riproduzione riservata — ■